

Disegno di legge costituzionale (Secondo il Governo Meloni)
“Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e razionalizzazione del rapporto di fiducia”

Articolo 1

(Modifica dell’articolo 59 della Costituzione)

Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Articolo 2

(Modifica dell’articolo 88 della Costituzione)

Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.

Articolo 3

(Modifica dell’art. 92 della Costituzione)

L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono

insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda

elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e

governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste

collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il

Presidente del

Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.”.

Articolo 4

(Modifica dell’art. 94 della Costituzione)

All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;

B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente

del Consiglio, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere.”

Articolo 5

(Norme transitorie)

Fino al termine del loro mandato, i senatori di diritto a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione restano in carica.

La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere.